Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 116° — Numero 247

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 16 settembre 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1975, n. **449**.
Autorizzazione ad accettare un legato a favore dello Stato.

N. 449. Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, viene autorizzata la accettazione di un legato, consistente in due libri ebraici con legature in argento della prima metà del secolo XVIII, disposto a favore dello Stato dalla sig.ra Carvaglio Matilde ved. Ansaldi, da destinare al museo di palazzo Venezia o ad altro museo.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 12, *foglio n.* 4

AVVISO DI RETTIFICA
(Legge 2 agosto 1975, n. 388)

Nella legge 2 agosto 1975, n. 388, concernente: « Provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca » pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 22 agosto 1975, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 1, dove è scritto: « ...regolamento (CEE) n. *171*/71... » leggasi: « ... regolamento (CEE) n. *170*/71... »;

all'art. 1, lettera *a*), e all'art. 3, primo comma, dove è scritto: « ... legge *4* luglio 1965, n. 963; » leggasi: « ... legge *14* luglio 1965, n. 963; ».

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1975.
Approvazione del modello di conto corrente postale per il versamento dell'I.Lo.R. dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visto l'art. 102, secondo comma, del regolamento generale dei servizi postali, approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775;

Decreta:

Articolo unico

Viene approvato l'allegato modello per il versamento in conto corrente postale dell'imposta locale sui redditi dovuta in base alla dichiarazione annuale dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 3, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1975

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

(Doppia banda color marrone)

Mod. 14 Modul. F Imposte N. 514

DA CONSEGNARSI AL VERSANTE

E' OBBLIGATORIO INDICARE A TERZO LA CAUSALE DEL VERSAMENTO

(1) In mancanza indicare indirizzo se è amministrativ.

SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTALI
Certificato di allibramento

Versamento di L .... (in cifre)

Denominazione sociale ....

Luogo ... di ... e

Comune di domicilio fiscale

Indirizzo sede legale (1)

sul c/c N. ....

intestato a: **Esattoria Imposte Dirette**

di .... (vers dir)

Addì (1) .... 197 ....

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

N. .... del bollettario ch. 9

Bollo e data

Mod. 14 - Modul. F Imposte N. 514

(cm 8,9)

SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTALI

Bollettino per un versamento di L .... (in cifre)

Lire .... (in lettere)

Denominazione sociale

Comune di domicilio fiscale

Indirizzo sede legale (1)

sul c/c N. .... intestato a **Esattoria Imposte Dirette**

di .... (vers. dir)

Addì (1) .... 197 ....

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

Tassa di L. ....

Mod. ch. 8-quater (Ediz. 1974)

Cartellino

L'Ufficiale di Posta

Bollo e data

(1) La data dev'essere quella del giorno in cui si effettua il versamento.

(cm. 8,9)

SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTALI
Ricevuta di un versamento

di L (*) .... (in cifre)

Lire (*) .... (in lettere)

Denominazione sociale

Comune di domicilio fiscale

Indirizzo sede legale (1)

sul c/c N .... intestato a Esatt **Imp. Dirette** di .... (vers dir)

Addì (1) .... 197 ....

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

Tassa di L. ....

numerato

L'Ufficiale di Posta

Bollo e data

(*) Sbarrare con un tratto di penna gli spazi rimasti disponibili prima e dopo l'indicazione dell'importo

(cm. 7,1)

SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTALI
Attestazione di un versamento

di L (*) .... (in cifre)

Lire (*) .... (in lettere)

Denominazione sociale

Comune di domicilio fiscale

Indirizzo sede legale (1)

sul c/c N .... intestato a Esatt **Imp Dirette** di .... (vers dir)

Addì (1) .... 197 ....

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

N. .... del bollettario ch. 9

L'Ufficiale di Posta

Bollo e data

(cm 7,1)

DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI

---

7 **DISTINTA DI VERSAMENTO DELL'ILOR DI CUI ALL'ART. 3, N. 6 DEL D.P.R. 29.9.1973, N 602**

CAUSALE obbligatoria del versamento:

* Codice Contribuente	Cod. Contr.

CODICE FISCALE

Codice Tributo - 3000

Periodo d'imposta ....

IMPOSTA L. ....

5% INTERESSI L. .... **

TOTALE L. ....

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

** Interessi in ragione del 5% annuo dovuti dal giorno successivo a quello di scadenza del versamento alla data del pagamento (Art. 9 D.P.R. 602).

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

AVVERTENZE

Per eseguire il versamento il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purchè con inchiostro nero o bluastro, il presente bollettino.

La ricevuta non è valida se non porta il cartellino o il bollo rettangolare numerato.

La ricevuta del versamento in c/c postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito. (Art. 105 Reg. Esec. Codice P.T.).

L'Ufficio postale che accetta il versamento restituisce al versante le ultime due parti del modulo (ricevuta ed attestazione) debitamente bollate e firmate.

I versamenti effettuati con questi moduli, con richiesta dell'attestazione, sono soggetti al prescritto diritto fisso, oltre le normali tasse.

ATTENZIONE

Il presente modulo deve essere utilizzato esclusivamente per i versamenti dell'imposta locale sui redditi dovuta in base alla dichiarazione annuale dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della facoltà di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio (art. 3, n. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602).

---

7 **DISTINTA DI VERSAMENTO DELL'ILOR DI CUI ALL'ART. 3, N. 6 DEL D.P.R. 29.9.1973, N 602**

* Codice Contribuente	Cod. Contr.

CODICE FISCALE

Codice Tributo - 3000

Periodo d'imposta ....

IMPOSTA L. ....

5% INTERESSI L. .... **

TOTALE L. ....

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

** Interessi in ragione del 5% annuo dovuti dal giorno successivo a quello di scadenza del versamento alla data del pagamento (Art. 9 D.P.R. 602).

AVVERTENZE

L'indicazione dei dati richiesti nella distinta è obbligatoria. Per l'incompletezza dei dati stessi si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da lire 3.000 a lire 20.000.

Ritardati od omessi versamenti — Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del

---

7 **DISTINTA DI VERSAMENTO DELL'ILOR DI CUI ALL'ART. 3, N. 6 DEL D.P.R. 29.9.1973, N 602**

* Codice Contribuente	Cod. Contr.

CODICE FISCALE

Codice Tributo - 3000

Periodo d'imposta ....

IMPOSTA L. ....

5% INTERESSI L. .... **

TOTALE L. ....

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

** Interessi in ragione del 5% annuo dovuti dal giorno successivo a quello di scadenza del versamento alla data del pagamento (Art. 9 D.P.R. 602).

segue avvertenze

10% delle somme non versate. Tale soprattassa è ridotta al 2% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

Versamento ad esattoria incompetente — Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

(7709)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1975.

Sostituzione di un membro supplente del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Firenze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 109 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, sostituiti dagli articoli 66 e 67 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, relativi alla costituzione dei collegi consultivi compartimentali dei periti doganali;

Visto il decreto ministeriale 5580 del 7 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1974, registro n. 3 Finanze, foglio n. 97, con il quale è stato provveduto alla costituzione del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Firenze, nominando, fra gli altri, membro supplente del predetto collegio, il dott. Franco Rivarola, scelto su terna designata dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Arezzo per il quadriennio 7 novembre 1973-6 novembre 1977;

Viste le note numeri 3204 e 836, rispettivamente, dell'8 giugno 1974 e del 3 febbraio 1975, con le quali il compartimento doganale di Firenze, a seguito di analoga segnalazione della predetta camera di commercio di Arezzo, ha comunicato che il dott. Franco Rivarola ha trasferito la propria residenza nel comune di Milano e che occorre procedere alla sua sostituzione con la nomina di un altro membro supplente;

Vista la nota n. 4679 del 17 aprile 1973 relativa alla terna di nominativi designati dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Arezzo, ai sensi dell'art. 67, terzo comma, del suindicato testo unico;

Considerato che con le succitate note n. 3204 e 836 il capo del compartimento doganale di Firenze ha proposto il sig. Aldo Capocasa, quale membro supplente del predetto collegio, in sostituzione del dott. Franco Rivarola;

Decreta:

Il sig. Aldo Capocasa, scelto su terna designata dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Arezzo, è chiamato a far parte del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Firenze, per il restante periodo del quadriennio 7 novembre 1973-6 novembre 1977, in qualità di membro supplente, in sostituzione del dott. Franco Rivarola, non più residente nel territorio del compartimento doganale di Firenze.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 giugno 1975

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1975
Registro n. 70 Finanze, foglio n. 255

(7627)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Halos S.p.a., in Licata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 30 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Halos S.p.a. di Licata (Agrigento) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Halos S.p.a. di Licata (Agrigento).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 giugno 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(7683)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1975.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Udine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1973, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 40;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Udine presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Arena dott. Francesco, direttore dell'ufficio del lavoro.

Membri:

Lo Giudice ing. dir. Rocco, rappresentante del genio civile;

De Colle dott. Francesco, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Bossi dott. Curio, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Bellina Eligio, Fattoretto Danilo, Canzutti Aldo, Balbusso Ennio, Burg Luigi, Zerman Edoardo e Cisilino Roberto, rappresentanti dei lavoratori;

Bulligan Bruno, Minotti Marzari geom. Aldo, Rossi dott. Augusto e Gravina cav. Damiano, rappresentanti dei datori di lavoro;

Ferrin cav. Romano, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1975

Il Ministro: TOROS

(7439)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1975.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1973, registro n. 5 Lavoro, foglio n. 281;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Trieste presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Furlani avv. Bruno, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Cvitanich ing. sup. Pietro, rappresentante del genio civile;

Illini dott. Nestore, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Marsi dott. Andrea, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Gerli Albino, Valentinis Spartaco, Parladori Riccardo, Rossetti Felice Paolo, Palumbo Urbano, Demarchi Vincenzo e Gasivoda Rodolfo, rappresentanti dei lavoratori;

Gregorig dott. Giorgio, Comelli dott. Giovanni Battista, Volpi per. ind. Franco e Naibo Giorgio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Bukavec per. agr. Edoardo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1975

Il Ministro: TOROS

(7438)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1975.

Modificazione al modello di conto corrente postale per il versamento delle ritenute sugli utili distribuiti dalle società.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visto il decreto interministeriale del 19 dicembre 1973 con il quale sono stati approvati i quattro modelli di conto corrente postale per il versamento delle ritenute alla fonte;

Visto l'art. 20 della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 102, secondo comma, del regolamento generale dei servizi postali, approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775;

Decreta:

Articolo unico

Il modello di conto corrente postale per il versamento delle ritenute sugli utili distribuiti dalle società è modificato, secondo l'allegato modello, con l'inserimento del numero di codice 1037, denominato « Ritenute a titolo d'imposta sugli utili distribuiti dalle società (art. 20 della legge 7 giugno 1974, n. 216) ». Il codice 1035 assume la denominazione « Ritenute a titolo di acconto sugli utili distribuiti da società ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1975

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

*Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni*
ORLANDO

(Banda colore marrone)

Mod 3 - Modul F Imposte 503

DA CONSEGNARSI AL VERSANTE

SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTALI
Certificato di allibramento

Versamento di L. .... (in cifre)
Cognome .... (o ragione sociale)
Nome ....
Luogo e data di nascita (o data di costituzione)
attività ....
residente in ....
via ....
sul c/c N ....
intestato a: **Esattoria Imposte Dirette**
di .... *(vers. dir.)*
Addì (1) .... 19 ....

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

N. ....
del bollettario ch. 9

Bollo e data

Mod. 3 - Modul. F Imposte 503

E' OBBLIGATORIO INDICARE A TERGO LA CAUSALE DEL VERSAMENTO

(cm. 8,9)

SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTALI

Bollettino per un versamento di L .... (in cifre)
Lire .... (in lettere)
Cognome .... (o ragione sociale)
Nome ....
residente in ....
via ....
sul c/c N. .... *intestato a* **Esattoria Imposte Dirette**
di .... *(vers. dir.)*
Addì (1) .... 19 ....

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

Tassa di L. ....

Mod. ch. 8-quater (Ediz. 1974)

Cartellino

L'Ufficiale di Posta

Bollo e data

(1) La data dev'essere quella del giorno in cui si effettua il versamento.

(cm 8,9)

SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTALI
Ricevuta *di un versamento*

di L (*) .... (in cifre)
Lire (*) .... (in lettere)
Cognome .... (o ragione sociale)
Nome ....
residente in ....
via ....
sul c/c N. .... *intestato a* **Esatt. Imp. Dirette** *di* .... *(vers. dir.)*
Addì (1) .... 19 ....

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

Tassa di L. ....

numerato

L'Ufficiale di Posta

Bollo e data

(*) Sbarrare con un tratto di penna gli spazi rimasti disponibili prima e dopo l'indicazione dell'importo.

(cm. 7,1)

SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTALI
Attestazione *di un versamento*

di L (*) .... (in cifre)
Lire (*) .... (in lettere)
Cognome .... (o ragione sociale)
Nome ....
residente in ....
via ....
sul c/c N. .... *intestato a* **Esatt. Imp. Dirette** *di* .... *(vers dir)*
Addì (1) .... 19 ....

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

N. ....
del bollettario ch. 9
L'Ufficiale di Posta

Bollo e data

DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI

(cm. 7,1)

---

3 DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETA'

CAUSALE obbligatoria del versamento:

BARRARE I codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente .... *

Cod. 1035 - L. ....
» 1036 - » ....
» 1037 - » ....
TOTALE L. ....
5% INTERESSI L. .... **
TOTALE FINALE L. ....

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
** Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

Periodo d'imposta (mese e anno) ....

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

AVVERTENZE

Per eseguire il versamento il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purchè con inchiostro nero o bluastro, il presente bollettino.

La ricevuta non è valida se non porta il cartellino o il bollo rettangolare numerato.

La ricevuta del versamento in c/c postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito. (Art. 105 Reg. Esec. Codice P.T.).

L'Ufficio postale che accetta il versamento restituisce al versante le ultime due parti del modulo (ricevuta ed attestazione) debitamente bollate e firmate.

I versamenti effettuati con questi moduli, con richiesta dell'attestazione, sono soggetti al prescritto diritto fisso, oltre le normali tasse.

RIFERIMENTO TRIBUTI

Codice 1035 — Ritenute a titolo di acconto sugli utili distribuiti da società.

» 1036 — Ritenute sugli utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società ed enti di ogni tipo che non hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa nè l'oggetto principale.

» 1037 — Ritenute a titolo d'imposta sugli utili distribuiti dalle società (art. 20 legge 7.6.1974, n 216)

3 DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETA'

BARRARE I codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente .... *

Cod. 1035 - L. ....
» 1036 - » ....
» 1037 - » ....
TOTALE L. ....
5% INTERESSI L. .... **
TOTALE FINALE L. ....

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
** Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

Periodo d'imposta (mese e anno) ....

AVVERTENZE

L'indicazione dei dati richiesti nella distinta è obbligatoria. Per l'incompletezza dei dati stessi si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da lire 3.000 a lire 20.000.

Ritardati od omessi versamenti — Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del

3 DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETA'

BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente .... *

Cod. 1035 - L. ....
» 1036 - » ....
» 1037 - » ....
TOTALE L. ....
5% INTERESSI L. .... **
TOTALE FINALE L. ....

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
** Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

Periodo d'imposta (mese e anno) ....

segue avvertenza

50% delle somme non versate. Tale soprattassa è ridotta al 10% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

Versamento ad esattoria incompetente — Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

(7710)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1975.

Autorizzazione alla Banca di credito popolare e cooperativo di Reggio Emilia, società cooperativa a responsabilità limitata, in Reggio Emilia, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcuni comuni in provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 3 giugno 1967, 24 aprile 1971 e 14 ottobre 1972, con i quali la Banca di credito popolare e cooperativo di Reggio Emilia, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Reggio Emilia, è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Cadelbosco di Sopra, Reggio Emilia, Campegine e Novellara, tutti in provincia di Reggio Emilia;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze attribuitele dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'esistenza delle particolari esigenze economiche e creditizie di carattere locale, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 27 novembre 1970;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca di credito popolare e cooperativo di Reggio Emilia, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Reggio Emilia, con i propri decreti 3 giugno 1967, 24 aprile 1971 e 14 ottobre 1972, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Castellarano, Correggio Emilia, Rubiera, S. Ilario d'Enza, Scandiano e Viano, tutti in provincia di Reggio Emilia.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca di credito popolare e cooperativo di Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1975

Il Ministro: COLOMBO

(7496)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1975.

Delimitazione delle zone agrarie danneggiate dalle avversità atmosferiche nella regione Campania.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione del carattere di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visti i decreti interministeriali 6 e 18 gennaio 1975, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 18 gennaio 1975 e n. 27 del 29 gennaio 1975, relativi alla dichiarazione della eccezionalità dell'avverso evento meteorico 30 e 31 dicembre 1974, nonchè alla delimitazione di zone agrazie colpite dal medesimo evento per l'attuazione degli interventi ex articoli 4 e 5 della ripetuta legge n. 364;

Considerate le nuove proposte della regione Campania e la relazione tecnica allegata, dalla quale risulta la omissione, dalle precedenti segnalazioni, per successiva accertabilità dei danni di alcune zone agrarie della provincia di Caserta, direttamente colpite dal cennato ciclone;

Decreta:

Ad integrazione del disposto contenuto nel decreto interministeriale 18 gennaio 1975 citato in epigrafe, si delimitano le seguenti altre zone territoriali della sottoindicata provincia in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, previste dall'art. 4 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Caserta - violentissimo ciclone del 30 e 31 dicembre 1974:

comune di Cancello Arnone per le località Basso Pantano della Riccia, Castelluccia, Francesca, Podere 44, 216, 448, 449, Cimitero, Stazione, Auzone;

comune di Casal di Principe, per le località Difesa Casale, La Difesa, Maisone, Moliniello, La Padula, S. Donato, Parchetella, Cinquanta Moggia;

comune di Castelvolturno per le località Isolella, Fiume Morto, Seponi, Bortolotto, La Risaia, Volpicella, Cacchione, Lucacchione, Piana;

comune di Capua per le località Frascalicella, Frascale;

comune di Grazzanise per le località Selva Lunga, Schiavo, Crocella, Bellarinola, Brezza;

comune di S. Maria La Fossa per le località Parco Cavaliere, Ponte Lepore o Lenoro, Pozzo Bianco, Parchetelle, Presidente, Casella, Campitelli, Boscariello, Cammino, Fiorillo, Podere 564, San Leucio;

comune di S. Tammaro per le località Mornile, Parco delle Rose, Cavallerizzo, S. Martino, Carditello, Parco Cavallo, Parco S. Lorenzo, Conte, Bufaleria, Fontana;

comune di Villa Literno per le località Ischitella, Magazzino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

(7339)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1975.

Autorizzazione alla Banca del Friuli, società per azioni, in Udine, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio all'intero territorio delle provincie di Treviso e Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 5 luglio 1963, 10 marzo 1967, 20 agosto 1970 e 27 ottobre 1972, con i quali la Banca del Friuli, società per azioni con sede in Udine, è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Vista la domanda presentata dalla Banca del Friuli;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 18 novembre 1966;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca del Friuli, società per azioni con sede in Udine, con i propri decreti in data 5 luglio 1963, 10 marzo 1967, 20 agosto 1970 e 27 ottobre 1972, di che in premessa, è estesa all'intero territorio delle provincie di Treviso e Venezia.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca del Friuli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1975

Il Ministro: COLOMBO

(7585)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.R.I.L., in Pordenone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. I.R.I.L. di Pordenone ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.R.I.L. di Pordenone.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 marzo 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(7635)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1975.

Determinazione del numero degli iscritti, ammessi ai corsi di laurea per l'anno accademico 1975-76, presso l'Università della Calabria.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 13 della legge 12 marzo 1968, n. 442, che ha istituito l'Università statale in Calabria;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1971, n. 1329, con il quale è stato approvato la statuto del predetto ateneo della Calabria;

Veduti i decreti ministeriali 23 giugno 1972, 18 luglio 1973 e 30 agosto 1974, con i quali veniva disposto a partire dagli anni accademici 1972-73, 1973-74 e 1974-75 l'inizio dei corsi;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'Università della Calabria;

Decreta:

Il numero degli studenti che possono essere ammessi ai corsi di laurea, nell'anno accademico 1975-76 è stabilito nella misura seguente:

facoltà di ingegneria, 1° anno (corso di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale; corso di laurea in ingegneria della tecnologia industriale): studenti n. 370;

facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, 1° anno (corso di laurea in fisica, corso di laurea in matematica, corso di laurea in scienze naturali): studenti **n.** 370;

facoltà di scienze economiche e sociali, 1° anno (corso di laurea in scienze economiche e sociali): studenti n. 180;

facoltà di lettere e filosofia, 1° anno (corso di laurea in lettere, corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, corso di laurea in filosofia, corso di laurea in storia - indirizzo medioevale): studenti n. 200.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il rettore dell'Università della Calabria è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 settembre 1975

Il Ministro: MALFATTI

(7801)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1975.
Autorizzazione al prefetto della provincia di Matera a rilasciare fogli di via provvisori e targhe provvisorie per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1, commi primo, secondo e terzo, del decreto legge 11 agosto 1975, n. 367, con il quale sono state emanate disposizioni per il rilascio di documenti di legittimazione alla provvisoria circolazione dei veicoli a motore nelle provincie dove si verificano ritardi nelle operazioni di immatricolazione;

Ritenuto che ritardi nel compimento di tali operazioni si verificano nella provincia di Matera;

Decreta:

Art. 1.

Per la circolazione in via provvisoria di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi da immatricolare il prefetto della provincia di Matera è autorizzato a rilasciare fogli di via provvisori e targhe provvisorie a coloro che, risiedendo nella provincia medesima e dichiarando di essere proprietari dei veicoli, ne facciano istanza.

La istanza deve essere corredata, relativamente a ogni veicolo, o dalla dichiarazione di conformità o dal certificato di approvazione di cui, rispettivamente, all'art. 53 e all'art. 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

I veicoli muniti dei fogli di via e delle targhe, rilasciati dal prefetto della provincia di Matera, in applicazione del presente decreto, possono circolare su tutto il territorio nazionale, previo pagamento della tassa di circolazione.

Art. 2.

Il foglio di via provvisorio deve contenere le seguenti indicazioni:

a) le generalità e la residenza di chi si è dichiarato proprietario del veicolo;

b) la fabbrica, il tipo e il numero del telaio del veicolo;

c) il numero della targa provvisoria assegnata al veicolo.

La targa provvisoria è costituita da materiale di cartone o di altra sostanza analoga, non facilmente deperibile; deve avere forma e dimensioni identiche a quelle previste per le targhe definitive e deve riportare, in caratteri neri su fondo bianco, un numero progressivo, a partire da 1, corrispondente all'ordine di iscrizione in un apposito registro da istituire presso la prefettura; il numero deve essere seguito dalla sigla di individuazione della provincia.

I caratteri devono avere forme e dimensioni corrispondenti a quelle delle targhe definitive e devono essere tracciati con sostanze inalterabili.

Art. 3.

Con successivo decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, verrà fissata la data di cessazione di efficacia del presente decreto e verranno stabilite le relative modalità di esecuzione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1975

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

Il Ministro per l'interno
GUI

(7802)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1975.
Autorizzazione al prefetto della provincia di Potenza a rilasciare fogli di via provvisori e targhe provvisorie per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1, commi primo, secondo e terzo, del decreto legge 11 agosto 1975, n. 367, con il quale sono state emanate disposizioni per il rilascio di documenti

di legittimazione alla provvisoria circolazione dei veicoli a motore nelle provincie dove si verificano ritardi nelle operazioni di immatricolazione;

Ritenuto che ritardi nel compimento di tali operazioni si verificano nella provincia di Potenza;

Decreta:

Art. 1.

Per la circolazione in via provvisoria di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi da immatricolare il prefetto della provincia di Potenza è autorizzato a rilasciare fogli di via provvisori e targhe provvisorie a coloro che, risiedendo nella provincia medesima e dichiarando di essere proprietari dei veicoli, ne facciano istanza.

La istanza deve essere corredata, relativamente a ogni veicolo, o dalla dichiarazione di conformità o dal certificato di approvazione di cui, rispettivamente, all'art. 53 e all'art. 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

I veicoli muniti dei fogli di via e delle targhe, rilasciati dal prefetto della provincia di Potenza, in applicazione del presente decreto, possono circolare su tutto il territorio nazionale, previo pagamento della tassa di circolazione.

Art. 2.

Il foglio di via provvisorio deve contenere le seguenti indicazioni:

a) le generalità e la residenza di chi si è dichiarato proprietario del veicolo;

b) la fabbrica, il tipo e il numero del telaio del veicolo;

c) il numero della targa provvisoria assegnata al veicolo.

La targa provvisoria è costituita da materiale di cartone o di altra sostanza analoga, non facilmente deperibile; deve avere forma e dimensioni identiche a quelle previste per le targhe definitive e deve riportare, in caratteri neri su fondo bianco, un numero progressivo, a partire da 1, corrispondente all'ordine di iscrizione in un apposito registro da istituire presso la prefettura; il numero deve essere seguito dalla sigla di individuazione della provincia.

I caratteri devono avere forme e dimensioni corrispondenti a quelle delle targhe definitive e devono essere tracciati con sostanze inalterabili.

Art. 3.

Con successivo decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, verrà fissata la data di cessazione di efficacia del presente decreto e verranno stabilite le relative modalità di esecuzione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1975

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

Il Ministro per l'interno
GUI

(7803)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di sociologia della letteratura presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma è vacante la cattedra di sociologia della letteratura, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7810)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sammichele di Bari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1975, il comune di Sammichele di Bari (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 36.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3584/M)

Autorizzazione al comune di Dogliola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1975, il comune di Dogliola (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3585/M)

Autorizzazione al comune di Latronico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1975, il comune di Latronico (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.920.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3586/M)

Autorizzazione al comune di Paterno Calabro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1975, il comune di Paterno Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3587/M)

Autorizzazione al comune di Terzo d'Aquileia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1975, il comune di Terzo d'Aquileia (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3603/M)

Autorizzazione al comune di Saludecio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1975, il comune di Saludecio (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.976.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3588/M)

Autorizzazione al comune di Monterotondo Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1975, il comune di Monterotondo Marittimo (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.349.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3589/M)

Autorizzazione al comune di Campagnatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1975, il comune di Campagnatico (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.686.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3590/M)

Autorizzazione al comune di Camposanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1975, il comune di Camposanto (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.740.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3591/M)

Autorizzazione al comune di Concordia sulla Secchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1975, il comune di Concordia sulla Secchia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 168.899.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3592/M)

Autorizzazione al comune di Fiumalbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1975, il comune di Fiumalbo (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 123.477.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3593/M)

Autorizzazione al comune di Novi di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1975, il comune di Novi di Modena (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.698.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3594/M)

Autorizzazione al comune di Lama Mocogno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1975, il comune di Lama Mocogno (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 150.507.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3595/M)

Autorizzazione al comune di Roccamorice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1975, il comune di Roccamorice (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.682.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3596/M)

Autorizzazione al comune di Mirabello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1975, il comune di Mirabello (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.075.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3597/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Agostino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1975, il comune di Sant'Agostino (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3598/M)

Autorizzazione al comune di San Piero a Sieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1975, il comune di San Piero a Sieve (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.331.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3599/M)

Autorizzazione al comune di Montespertoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1975, il comune di Montespertoli (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 226.356.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3600/M)

Autorizzazione al comune di Civitella di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1975, il comune di Civitella di Romagna (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.448.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3601/M)

Autorizzazione al comune di Rufina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1975, il comune di Rufina (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 124.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3602/M)

Autorizzazione al comune di Serramazzoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1975, il comune di Serramazzoni (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 209.546.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3604/M)

Autorizzazione al comune di Spilamberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1975, il comune di Spilamberto (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.180.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3605/M)

Autorizzazione al comune di Colorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1975, il comune di Colorno (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23 359.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(3606/M)

Autorizzazione al comune di Compiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1975, il comune di Compiano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.436.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3607/M)

Autorizzazione al comune di Montechiarugolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1975, il comune di Montechiarugolo (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavano economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3608/M)

Autorizzazione al comune di Noceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1975, il comune di Noceto (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.536.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3609/M)

Autorizzazione al comune di Pellegrino Parmense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1975, il comune di Pellegrino Parmense (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.458.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3610/M)

Autorizzazione al comune di Soragna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1975, il comune di Soragna (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.061.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3611/M)

Autorizzazione al comune di Lesignano de' Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1975, il comune di Lesignano de' Bagni (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.109.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3612/M)

Autorizzazione al comune di Gossolengo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1975, il comune di Gossolengo (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.155.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3613/M)

Autorizzazione al comune di Uzzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1975, il comune di Uzzano (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.376.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3614/M)

Autorizzazione al comune di Bibbiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1975, il comune di Bibbiano (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.604.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3615/M)

Autorizzazione al comune di Campagnola Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1975, il comune di Campagnola Emilia (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.828.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3616/M)

Autorizzazione al comune di Casina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1975, il comune di Casina (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 148.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3617/M)

Autorizzazione al comune di Collagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1975, il comune di Collagna (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.754.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3618/M)

Autorizzazione al comune di Ligonchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1975, il comune di Ligonchio (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.080.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3619/M)

Autorizzazione al comune di Savigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1975, il comune di Savigno (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.096.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3620/M)

Autorizzazione al comune di Canda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1975, il comune di Canda (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.894.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3621/M)

Autorizzazione al comune di Ortovero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1975, il comune di Ortovero (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.812.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3622/M)

Autorizzazione al comune di Zuccarello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Zuccarello (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.842.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3623/M)

Autorizzazione al comune di Monte Colombo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1975, il comune di Monte Colombo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.807.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3624/M)

Autorizzazione al comune di Badia Tedalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Badia Tedalda (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.585.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3625/M)

Autorizzazione al comune di Battaglia Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Battaglia Terme (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.157.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3626/M)

Autorizzazione al comune di Arzergrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Arzergrande (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.966.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3627/M)

Autorizzazione al comune di Codevigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Codevigo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.594.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3628/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Urbano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Sant'Urbano (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.935.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3629/M)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli ed esami, a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale ausiliario addetto al servizio automezzi dell'Amministrazione degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 3 della legge 19 aprile 1925, n. 475;
Visti l'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, l'art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, l'art. 2, ultimo comma, della legge 23 febbraio 1952, n. 93, gli articoli 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 e l'art. 25 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, ratificato con legge 5 maggio 1949, n. 178;
Visti l'art. 9, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, l'art. 19 della legge 25 febbraio 1971, n. 95 e l'art. 8 della legge 26 aprile 1974, n. 168;
Visti gli articoli 14 e 21 della legge 17 maggio 1952, n. 629;
Visto l'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;
Visti gli articoli 2, 3, secondo ed ultimo comma, 5 e 6, terzo, quarto e quinto comma, 7 a 10, 11, primo ed ultimo comma, 33, primo comma, 128 cpv., 133, 200, primo comma e 351 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;
Visti gli articoli da 1 a 3, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1957, n. 686;
Visti gli articoli 6 e 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588;
Visti gli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308;
Visti gli articoli 1, terzo comma e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;
Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1959 in *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 1960;
Visti gli articoli 58 cpv. e 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nonchè l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480;
Visti gli articoli 4, 6 e 7, primo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 723;
Visti gli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;
Visto l'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;
Visto l'articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 229;
Visti gli articoli 7, 10, 12, 14, da 16 a 20 e 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto l'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;
Visti gli articoli 12 e 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visti gli articoli 1, 2, 4, 12, 29 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visti gli articoli 1 e 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visti gli articoli 3, 4, 6 e 9 della legge 11 maggio 1971, n. 390;
Visto l'art. 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visti gli articoli 2 e 5 della tariffa parte I allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
Visti gli articoli 7 e 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772;
Visto l'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734;
Visto l'art. 29 della legge 18 dicembre 1973, n. 836;
Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 7 dicembre successivo, col quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le relative qualifiche dei ruoli dell'Amministrazione degli archivi notarili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, col quale la predetta amministrazione è stata autorizzata a bandire un concorso, per titoli e per esami, a due posti di agente tecnico in prova;
Vista la circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1962, n. 21920/12106;
Vista la nota 21 aprile 1975, n. 7527 del Ministero dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione civile;
Tenuto conto delle norme in materia di assunzioni riservate agli invalidi e agli altri aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale ausiliario addetto al servizio degli automezzi dell'Amministrazione degli archivi notarili. L'esame consiste in una prova pratica di idoneità tecnica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che l'aspirante:
A) Abbia conseguito la licenza di quinta elementare.
B) Sia in possesso della patente di categoria *D* per la guida di autoveicoli.
C) Abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.
Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato ovvero quella di operaio di ruolo dello Stato stesso. Si prescinde dal predetto limite massimo anche nei confronti degli aspiranti che, alla suddetta data, versino nelle condizioni di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.
D) Sia cittadino italiano.
E) Sia di buona condotta.
F) Abbia l'idoneità fisica all'impiego cui aspira.
G) Non sia escluso dall'elettorato attivo politico, non sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione nè sia cessato dal servizio per decadenza dall'impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lettera *d*), del testo unico n. 3 del 1957 e dall'art. 56, lettera *d*), della legge n. 90 del 1961.
H) Sia in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.
L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento con decreto del Ministro.
I titoli di precedenza e di preferenza nella nomina devono essere posseduti e prodotti entro il termine di cui al successivo art. 8.

Art. 4.

Per essere ammessi al predetto concorso gli aspiranti debbono nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presentare ad un archivio notarile distrettuale domanda in carta legale diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili - Ufficio centrale degli archivi notarili. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il predetto termine perentorio al summenzionato ufficio centrale o ad un archivio notarile distrettuale. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il termine per la presentazione delle domande, ove scada di giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Alla domanda deve, a pena di decadenza, essere allegata la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso nella misura di L. 500 (cinquecento) eseguito presso un archivio notarile distrettuale.
Alla domanda debbono inoltre allegarsi in forma legale i documenti atti a comprovare il possesso dei titoli di cui al successivo art. 6. Non si terrà conto alcuno della documentazione presentata dopo la scadenza del termine indicato nel primo comma del presente articolo nè di quella rilasciata da privati.
Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e l'esatto recapito, indicando — se abbiano superato il 32° anno di età — il titolo che conferisce loro il diritto allo aumento di detto limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè gli eventuali procedimenti penali a carico;

5) il titolo di studio posseduto con l'esatta menzione della data e dell'istituto in cui lo stesso è stato conseguito;

6) gli estremi della patente automobilistica di categoria *D* di cui è in possesso, indicando altresì la data in cui la stessa è stata conseguita e l'uso per cui venne rilasciata;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Non si terrà alcun conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma degli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I predetti vincitori dovranno comunque superare un esame psico tecnico.

Art. 5.

Il capo dell'archivio accerta che le domande siano in regola col bollo e corredate dalla quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso.

A margine delle domande, inoltrate dagli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nonchè dei documenti allegati, il capo dell'archivio appone, sottoscrivendola, la annotazione relativa al numero della raccomandata e alla data (riportandola in tutte lettere) risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. A margine delle domande presentate direttamente o altrimenti prodotte dagli interessati, nonchè dei documenti allegati, il capo dell'archivio appone invece (in tutte lettere) la data di presentazione o di ricevimento con la propria firma.

Le domande corredate della quietanza e dei titoli prodotti, sono subito iscritte in protocollo e, in plico raccomandato, trasmesse lo stesso giorno, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari civili - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 99 - 00154 Roma-Ostiense.

Alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 4 il capo dell'archivio notarile comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Art. 6.

La commissione del concorso, da nominarsi con successivo decreto sarà composta nel modo previsto dall'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 ed integrata, per la sola prova di idoneità tecnica, da un funzionario della carriera direttiva tecnica dell'ispettorato generale della motorizzazione civile designato dal Ministero dei trasporti.

La commissione determinerà preliminarmente, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli di merito che dovranno avere esclusivamente riguardo al servizio effettivo (di ruolo e non di ruolo) lodevolmente prestato per almeno un anno in carriere ausiliarie e corrispondenti o con mansioni di IV categoria presso amministrazioni statali, enti pubblici territoriali, enti di diritto pubblico o enti pubblici economici; a qualificazioni o specializzazioni tecniche attinenti ai servizi concernenti gli automezzi, alla cultura generale e alla preparazione professionale con riguardo per entrambe alle esigenze della carriera per cui è indetto il presente concorso. Fra i titoli di studio non è valutabile la licenza elementare. Sono valutabili i servizi di durata complessiva non inferiore ad un anno prestati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, con mansioni impiegatizie di categoria IV.

Art. 7.

L'ammissione a sostenere la prova di idoneità tecnica verrà comunicata agli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

La suddetta prova consiste nell'accertamento tecnico-pratico della idoneità del candidato alla corretta conduzione di autovetture e conoscenza perfetta del motore e di tutti gli altri organi meccanici ed elettrici nonchè delle norme del codice della strada.

La prova di idoneità tecnica non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e dal voto riportato nella prova pratica.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica debbono far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari civili - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 99 - 00154 Roma-Ostiense, nel termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello in cui essi avranno sostenuto la prova stessa, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Ove tali documenti siano stati già depositati presso l'ufficio centrale archivi notarili è consentito farvi, nel predetto termine, espresso riferimento con apposita dichiarazione.

Art. 9.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego e dell'esito favorevole di un esame psico-tecnico. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono, a pena di decadenza, far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari civili - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 99 - 00154 Roma-Ostiense, nel termine di giorni trenta da quello in cui hanno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti in regola con le norme sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

I concorrenti che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo d'età dovranno altresì produrre la documentazione atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 8;

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

c) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, comprovante che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nella carriera ausiliaria, personale addetto agli automezzi, dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Dal certificato deve altresì risultare, giusta disposto dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e degli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli appartenenti alle categorie contemplate al titolo I della legge n. 482/1968, i quali abbiano menomazioni fisiche, il certificato sanitario deve comprovare che — per la natura e il

grado della mutilazione o invalidità — l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e automezzi;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma originale del titolo di studio o, se non ancora rilasciato, certificato in carta legale della competente autorità scolastica attestante che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

In luogo del diploma o dei predetti documenti sostitutivi, i candidati potranno produrre copia in bollo autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, numero 15.

Nel caso che il titolo di studio originale si trovi già depositato presso l'ufficio centrale degli archivi notarili, l'aspirante dovrà limitarsi a dichiarare tale circostanza;

g) certificato rilasciato dalla competente prefettura e attestante il conseguimento — in data anteriore alla scadenza del termine di cui al precedente art. 4, primo comma — della patente di guida per autoveicoli appartenenti alla categoria *D;*

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del servizio sostitutivo civile. Il documento dovrà essere aggiornato e annotato delle eventuali benemerenze e campagne di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

copia del foglio matricolare se siano stati arruolati e appartengono a classi o contingenti già chiamati alle armi;

il foglio di congedo illimitato provvisorio, se siano stati arruolati e non appartengono a classi o contingenti richiamati alle armi;

un certificato di esito di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

un certificato d'iscrizione nelle liste di leva, se non siano ancora stati chiamati alla leva.

Il certificato di esito di leva e quello di iscrizione nelle liste di leva dovranno essere rilasciati dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

I certificati elencati alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *h*) devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella in cui i candidati hanno ricevuto l'invito a presentare i documenti di cui al presente articolo.

I certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di assunzione al concorso.

Coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, potranno valersi delle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, prorogate con legge 28 dicembre 1950, n. 1080.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera tutti i documenti, con menzione in ciascuno di essi degli estremi del certificato di povertà rilasciato dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 8, tabella allegato *B*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale, utilmente collocati in graduatoria, debbono, nel termine di cui al primo comma del presente articolo e a pena di decadenza, far pervenire soltanto i documenti di cui alle precedenti lettere *d*), *g*), *f*), nonché la copia integrale dello stato matricolare.

Art. 10.

La graduatoria del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, la preferenza è stabilita giusta il disposto dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, dell'art. 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588, dell'art. 1, ultimo comma, della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dell'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 2 della legge 16 ottobre 1966, n. 851. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni.

Con apposito avviso, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, verrà data notizia della pubblicazione della predetta graduatoria.

Art. 11.

Il Ministro riconosce con proprio decreto la regolarità del procedimento degli esami, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei con il trattamento economico spettante agli agenti tecnici della carriera ausiliaria degli archivi notarili, salvo il disposto dell'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1079 e verranno assegnati all'ufficio centrale degli archivi stessi in Roma.

Compiuto il periodo di prova essi conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in pianta stabile con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro decreta la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1975

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1975
Registro n. 20 *Giustizia, foglio n.* 204

Schema di domanda
(in carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili - Ufficio centrale degli archivi notarili - Via Padre Semeria n. 99 - 00154 ROMA-OSTIENSE

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . .) via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale ausiliario addetto al servizio degli automezzi dell'Amministrazione degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 26 giugno 1975.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

ha diritto all'aumento del limite massimo d'età in quanto . . . . (1);

è cittadino italiano;

è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (2);

non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali a carico (ovvero indicare le condanne penali riportate (3), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso; nonchè i procedimenti penali a carico con la precisazione dell'imputazione e dell'autorità giudiziaria presso cui il procedimento è pendente);

è in possesso del titolo di studio . . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . presso la scuola . . .;

è in possesso della patente automobilistica di categoria *D* rilasicata a . . . . in data . . . . . per uso . . .;

ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4), ovvero non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

non è stato escluso dall'elettorato attivo politico, non è stato destituito nè dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione nè è cessato dal servizio per decadenza dall'impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lettera *d*), del testo unico n. 3 del 1957, dall'art. 56, lettera *d*), della legge n. 90 del 1961;

per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;

il recapito, cui deve essere indirizzata eventuale corrispondenza, è il seguente . . . .

Allega quietanza n. . . comprovante il pagamento della tassa di concorso di L. 500, rilasciata dall'archivio notarile di . . . . .

Allega inoltre i seguenti documenti: . . . .

Data . . . . .

Firma (5) . . . . . .

---

(1) Sono tenuti a tale dichiarazione solo coloro che abbiano superato il trentaduesimo anno d'età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione indicarne i motivi.

(3) Le condanne devono essere dichiarate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale.

(4) Precisare l'amministrazione in cui si è prestato servizio, i periodi in cui tale servizio è stato prestato e la qualifica rivestita nonchè la causa della risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(5) La firma deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

(7206)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a dieci posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291, recante norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto interministeriale n. 10257 del 2 aprile 1971, con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, con effetto dal 1° luglio 1970;

Tenuti presenti gli accantonamenti di posti di cui all'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione in ordine al programma d'esame per il concorso di ammissione nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975 con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato viene autorizzata a bandire, per l'anno 1975, un concorso per esami a 10 posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, contenente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Tenuto conto degli accantonamenti previsti dall'art. 1 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482 sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati partecipanti al concorso, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento i giorni e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a 10 posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Un terzo dei posti suddetti è riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 30 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, in servizio alla data di entrata in vigore della precitata legge 1° settembre 1962.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32 salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'esercito, della Marina e della Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del teso unico con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato n. 2), i candidati devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) la sede tra quelle indicate nel successivo art. 7 presso la quale intendono sostenere le prove scritte.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici indicati nel primo comma dell'art. 4, dopo scaduto il termine stabilito dallo stesso articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

L'esame consisterà in due prove scritte e in un colloquio vertenti sulle materie di cui al programma annesso del presente decreto (allegato 1).

Le prove scritte del concorso avranno luogo presso le sedi di: Roma e Milano.

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e l'ubicazione dei locali in cui si espleteranno le suddette prove, data e locali che saranno stabiliti con un successivo provvedimento.

La data delle prove scritte nonchè l'ubicazione dei locali sara portata a conoscenza degli aspiranti per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Ai candidati esclusi dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, sarà data tempestiva comunicazione.

Art. 8.

Sono messi a colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto per esso la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata su prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di una dipendente statale.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 8.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, fermo restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove di esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministro del tesoro non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale del titolo di studio posseduto indicato nell'art. 2. In luogo del diploma originale i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi previsti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, sempre in competente bollo, il certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità, o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonchè una copia integrale dello stato matricolare in competente bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che siano in servizio continuativo nel Corpo della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, del precedente articolo, debbono essere in data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare e il certificato di cui al n. 4 dello art. 12.

I certificati di cui alle lettere *c)*, *d)*, del precedente articolo dovranno, altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelli previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati ragionieri o segretari in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole, con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

Durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale annuo lordo di L. 1.176.000 corrispondente al parametro 160); oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1975

p. *Il Ministro*: Abis

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1975
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 266

Allegato 1

PROGRAMMA D'ESAME

Gli esami di concorso per l'ammissione nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato consistono in due prove scritte e in un colloquio e sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche e tecnico-contabili, necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della predetta carriera di concetto.

La prima prova scritta verte sulle seguenti materie:

principi di economia politica e di scienza delle finanze;
elementi di diritto costituzionale e amministrativo.

La seconda prova scritta verte sulle seguenti materie:

elementi di ragioneria generale ed applicata e di contabilità di Stato;

ordinamento e attribuzioni della Regioneria generale dello Stato con particolare riguardo ai suoi organi centrali e regionali.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su nozioni di diritto privato e statistica e sulle norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.

p. *Il Ministro per il tesoro*
Abis

Allegato 2

Schema di domanda
(in bollo da L. 700)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre - Roma

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente dal (1) . . . . in . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a dieci posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

3) (indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso) (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . . . presso . . . . di . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni (5);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) il sottoscritto chiede di sostenere le prove scritte presso la sede di . . . . (Roma e Milano).

Roma, lì . . . . .

Firma (6) . . . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . .
Il numero di codice di avviamento postale è il seguente . .
Eventuale numero telefonico: . . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentaduesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(5) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15/1968.

(7202)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei del concorso per il reclutamento di sei tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 31 maggio 1974, con il quale è indetto un concorso a sei posti, per titoli e per esami, per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici, specialità geofisici, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1974, registro n. 13 difesa, foglio n. 153;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1974, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1974, registro 23 Difesa, foglio n. 265;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in preambolo, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Fruscella Carmine	punti	706,00
2. Roselli Enrico	»	619,50
3. Schiavetti Emilio	»	597,50
4. Cappella Aldo	»	578,77
5. Casu Giovanni	»	538,00
6. Giuffrida Alfio	»	537,45

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 giugno 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1975
Registro n. 16 *Difesa, foglio n.* 372

(7557)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a settanta posti di guardia di sanità in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 16 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1975 (registro n 1, foglio n. 73), in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a settanta posti di guardia di sanità in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686; 11 gennaio 1956, n. 5 e le leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse è costituita come segue:

Presidente:
D'Angelo dott. Pasquale, dirigente superiore.

Componenti:
Caruso dott. Antonino, dirigente superiore;
Camera dott. Andrea, dirigente superiore;
Urbanelli dott. Leonello, dirigente superiore veterinario;
Di Leo dott. Vito, medico superiore.

Segretario:
Cianfriglia Franco, segretario tecnico principale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1975
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 272

(7233)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 101 in data 31 dicembre 1974, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di condotte mediche vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1974;

Visto il successivo proprio decreto n. 101/1 in data 18 marzo 1975 con il quale è stata apportata modifica alle condotte messe a concorso;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni e le proposte pervenute dalla regione Marche, dalla prefettura di Pesaro, dall'ordine provinciale dei medici di Pesaro e dalle amministrazioni comunali interessate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Marche 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Gullotti dott. Vincenzo, vice prefetto in servizio presso l'ente regione Marche.

Componenti:

Colli dott. Giuseppe, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Pesaro;
Paolucci prof. Salvatore, medico provinciale di Ancona;
Belbusti prof. Francesco, primario chirurgo presso l'ospedale di Urbino;
Cuppini prof. Renato, primario medico presso l'ospedale di Urbino;
Menchetti dott. Orlando, medico condotto di Lucrezia.

Segretario:

Ianniello dott. Ugo, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'ente regione Marche.

La commissione, che avrà sede in Urbino presso l'ospedale « S. Maria della Misericordia », inizierà i propri lavori nel mese di ottobre p.v. e comunque non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Pesaro e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 6 agosto 1975

Il medico provinciale: CAVINA

(7209)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 4921 e n. 4922 in data 27 maggio 1975, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1971;

Viste le rinunzie del dott. Francesco Marchianò alla condotta medica del comune di Atrani e del dott. Gennaro Leo a quella del comune di Palomonte;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria i dottori Francesco Marchianò e Gennaro Leo;

Considerato che il dott. Gennaro Leo ed il dott. Giuseppe Del Baglivo, all'uopo interpellati, hanno dichiarato di accettare rispettivamente le condotte mediche dei comuni di Atrani e Palomonte;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

I sottoindicati sanitari sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Leo Gennaro: comune di Atrani;
2) Del Baglivo Giuseppe: comune di Palomonte.

I sindaci dei comuni di Atrani e Palomonte, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 18 agosto 1975

Il medico provinciale f.f.: CIPOLLETTA

(7345)

OSPEDALE PROVINCIALE SPECIALIZZATO CHIRURGICO « SPEDALE DI SAN GIOVANNI DI DIO » DI FIRENZE

Concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Trattamento giuridico ed economico, come previsto dagli accordi nazionali e dalle relative norme regolamentari.

Requisiti di ammissione e prove d'esame in conformità delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, e nel relativo bando di concorso.

Scadenza del bando di concorso ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente, Borgo Ognissanti n. 20, 50123 Firenze, tel. 055/295.444.

(7571)

OSPEDALE CIVILE DI SEZZE

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 20 novembre 1974, n 181, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario radiologo;
un posto di aiuto pediatra;
un posto di aiuto ostetrico ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sezze (Latina).

(7822)

OSPEDALE GENERALE DI ZONA « M. CHIELLO » DI PIAZZA ARMERINA

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della delibera 19 luglio 1975, n. 371, tutoriamente approvata, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto nefrologo;
due posti di assistente medico.

Il trattamento economico è quello previsto dalla tabella organica allegata al vigente regolamento organico.

Il concorso si svolgerà secondo le norme fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, dalla legge 18 aprile 1975, n. 148 e dal regolamento organico dell'ente.

Scadenza ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di concorso di L. 1000 da versarsi, a mezzo vaglia postale, alla tesoreria dell'ente, Banco di Sicilia di Piazza Armerina.

Eventuali chiarimenti e notizie potranno essere richiesti alla direzione amministrativa dell'ente, in piazza Armerina (Enna) nelle ore d'ufficio.

(7572)

OSPEDALE GENERALE DI ZONA «SS. BENEDETTO E GELTRUDE» DI CUGGIONO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia-traumatologia

In esecuzione della deliberazione 21 agosto 1975, n. 237, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia-traumatologia.

Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dai vigenti accordi sindacali nazionali.

I requisiti per la partecipazione al concorso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e successive modificazioni.

Le domande dovranno pervenire all'ente in Cuggiono (Milano) entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7593)

OSPEDALE GENERALE DI ZONA «OLGA BASILEWSKY» DI FIRENZE

Concorso a due posti di assistente della divisione di medicina generale addetti all'unità coronarica

In esecuzione alla deliberazione 6 giugno 1975, n. 81, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di medicina generale addetti all'unità coronarica.

Trattamento economico quello previsto dall'accordo nazionale 23 giugno 1974, nonchè dalle leggi vigenti.

Requisiti per l'ammissione quelli previsti dall'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 integrato e modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Età non superiore agli anni 37 fatte salve le eccezioni di legge.

Prove di esame quelle prescritte dall'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Firenze.

(7575)

OSPEDALE CIVILE DI PORTOFERRAIO

Revoca del concorso ad un posto di primario chirurgo

In esecuzione della deliberazione 6 giugno 1975, n. 130, esecutiva a norma di legge, è stato revocato il pubblico concorso, per titoli e per esami, ad un posto di primario chirurgo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte II, n. 103 del 20 aprile 1974.

Tale provvedimento è stato adottato a seguito dell'assegnazione, ai sensi dell'art. 58 della legge 18 aprile 1975, n. 148, del posto di ruolo di primario chirurgo al primario incaricato.

(7576)

OSPEDALE CIVILE DI CORMONS

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

In esecuzione della deliberazione 18 luglio 1975, n. 249/75, ed a norma del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, modificato con legge 18 aprile 1975, n. 48, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale con l'osservanza delle norme contenute nel bando, dovranno pervenire all'ospedale entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7415)

OSPEDALE PROVINCIALE SPECIALIZZATO DI PNEUMOTISIOLOGIA «E. MORELLI» DI REGGIO CALABRIA

Concorso a due posti di assistente per la divisione medica aspecifici

In esecuzione alla deliberazione 5 luglio 1975, n. 878, esecutiva, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente per la divisione medica aspecifici.

Le modalità di partecipazione al concorso e di svolgimento delle prove di esami dello stesso sono quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Le domande e relativi allegati devono essere presentati entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni ed eventuale richiesta di copia del bando di concorso rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Reggio Calabria.

(7573)

OSPEDALE CIVILE DI CASTELFRANCO EMILIA

Concorso ad un posto di aiuto dirigente il servizio di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente del servizio di cardiologia.

Scadenza ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Trattamento economico previsto dall'accordo nazionale unico di lavoro del 23 giugno 1974.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla direzione amministrativa dell'ente in Castelfranco Emilia (Modena).

(7647)

ARCISPEDALE «S. ANNA» DI FERRARA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di urologia.

Trattamento economico come da accordo nazionale unico di lavoro per il personale ospedaliero del 23 giugno 1974.

Requisiti per l'ammissione:

idoneità ad aiuto urologo;

età non superiore ad anni 45, fatta eccezione per i sanitari di ruolo ospedalieri e universitari.

Scadenza non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ferrara.

(7648)

ISTITUTO CLINICO PER LE MALATTIE DELLA BOCCA «A. BERETTA» DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

In esecuzione alla deliberazione del 19 giugno 1975, n. 75, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia a tempo pieno.

Termine di scadenza ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Richiedere copia del bando alla direzione amministrativa dell'ente in Bologna.

(7649)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1975, n. **42**.

Rifinanziamento e/o modifiche alle leggi regionali 22 dicembre 1971, n. 61 (Interventi per lo sviluppo della cooperazione agricola e del patrimonio zootecnico); 8 gennaio 1968, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni (Provvidenze per il miglioramento delle abitazioni rurali); 4 maggio 1973, n. 33 (Provvidenze per agevolare il ricorso al credito agrario di conduzione da parte di aziende e di cooperative agricole); 6 aprile 1972, n. 11 (Intervento a sostegno dell'attività della Federazione regionale delle casse rurali ed artigiane del Friuli-Venezia Giulia).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 3 *luglio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i fini previsti dall'art. 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1975, un ulteriore limite d'impegno di lire 250 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 2006.

L'onere di lire 250 milioni relativo all'annualità dell'esercizio finanziario 1975 fa carico al cap. 6266 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio predetto, il cui stanziamento viene elevato da lire 100 milioni a lire 350 milioni mediante prelevamento di lire 250 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 (rubrica n. 5 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 250 milioni, conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 2006, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 2.

A modifica di quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61, la misura del tasso di interesse a carico dei mutuatari viene elevata dal 2% al 4%.

L'aumento del tasso a carico di cui al precedente comma non si applica nei riguardi delle operazioni di mutuo per le quali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati stipulati contratti condizionati o siano stati concessi i nulla osta ovvero, nel caso di mutui integrativi, siano stati emessi decreti di impegno per il contributo in conto capitale recanti le autorizzazioni all'inizio delle opere oggetto del mutuo; a tali mutui si applicano i tassi di interesse in vigore precedentemente.

Art. 3.

Per la realizzazione di centri di commercializzazione e vendita degli animali, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere il concorso negli interessi sui mutui, anche integrativi, previsti dall'art. 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61, secondo le disposizioni di cui alla citata legge, oltre che a favore dei beneficiari indicati nel primo comma dell'articolo 1 di detta legge regionale, anche a favore delle organizzazioni degli allevatori e dei comuni.

Le agevolazioni di cui al comma precedente potranno essere concesse, inoltre, anche a favore del centro regionale di inseminazione artificiale, previsto dall'art. 9 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, per la realizzazione delle strutture, relative attrezzature e pertinenze necessarie al funzionamento del centro medesimo.

Art. 4.

Le agevolazioni previste dall'art. 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61, possono essere concesse anche nel caso che i beneficiari abbiano affidato la realizzazione delle opere all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nel Friuli-Venezia Giulia, e ad enti che perseguono finalità pubbliche.

Art. 5.

Per la costruzione ed il riattamento dei fabbricati per gli scopi indicati al punto 3) dell'art. 3 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61, si intende, oltre alla costruzione di nuovi impianti, la trasformazione, l'ampliamento nonché il riattamento di preesistenti impianti, compresi, in tutti i casi in cui l'agevolazione è ammessa, gli uffici e gli alloggi per il personale addetto.

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61, è sostituito dal seguente:

« Le domande volte ad ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge, in carta legale e due copie in carta semplice, dovranno essere indirizzate all'assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana e presentate ai competenti uffici centrali o periferici dell'assessorato, corredate dalla documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di credito agrario di miglioramento ».

Art. 7.

Per gli scopi previsti dagli articoli 2 e 4 della legge regionale 8 gennaio 1968, n 1, è autorizzato, nell'esercizio 1975, un ulteriore limite d'impegno di lire 100 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1994.

L'onere di lire 100 milioni relativo all'annualità dell'esercizio finanziario 1975 fa carico al cap. 5301 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, il cui stanziamento viene elevato da lire 400 milioni a lire 500 milioni mediante prelevamento di lire 100 milioni dal fondo globale scritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 (rubrica n. 5 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 100 milioni, conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1994, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 8.

A modifica di quanto previsto dall'art. 2, secondo comma, della legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1, e con le eccezioni stabilite dal secondo comma dell'art. 2 della presente legge, la misura del tasso di interesse da lasciare a carico del beneficiario viene elevata, sia per le rate di ammortamento che per quelle di preammortamento, dall'1% al 3,50%.

La durata massima dei mutui viene stabilita in 19 anni; il periodo di preammortamento computabile non dovrà superare i due anni e la relativa spesa dovrà comunque essere contenuta nel limite massimo di una annualità.

E' soppresso il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1.

Art. 9.

Per le finalità previste dalla legge regionale 4 maggio 1973, n. 33, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, la ulteriore spesa di lire 400 milioni.

L'onere di lire 400 milioni relativo all'esercizio finanziario 1975 fa carico al cap. 6276 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, il cui stanziamento viene elevato da lire 200 milioni a lire 600 milioni mediante prelevamento dell'importo di lire 400 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al cap 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1975 (rubrica n. 5 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

Art. 10.

A modifica di quanto previsto dagli articoli 1 e 3 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 33, il tasso di interesse a carico degli operatori agricoli prestatari viene elevato dal 3% al 5%.

Il tasso a carico dei prestatari, nella misura come sopra fissata, si applica alle operazioni di prestito agrario di esercizio per la conduzione le cui cambiali agrarie siano rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Per gli scopi di cui all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1972, n. 11, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976.

L'onere di lire 10 milioni relativo all'esercizio finanziario 1975 fa carico al cap. 1251 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, il cui stanziamento viene elevato da lire 20 milioni a lire 30 milioni mediante storno di lire 10 milioni dal cap. 2603 del predetto stato di previsione.

La spesa di lire 10 milioni relativa all'esercizio finanziario 1976 graverà sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per l'esercizio medesimo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 27 giugno 1975

COMELLI

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1975, n. 43.
Interventi integrativi di previdenza, di assistenza sociale e straordinari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 3 *luglio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa che la riforma dell'assistenza sociale abbia piena attuazione nel quadro di un organico sistema di sicurezza e di un moderno assetto dei servizi sanitari, attraverso i quali il cittadino trovi la dovuta, efficace protezione globale delle sue essenziali necessità l'amministrazione regionale predispone il seguente provvedimento di legge da valere per gli esercizi finanziari 1975-76, al fine di garantire la continuità dei più urgenti ed inderogabili interventi in materia.

TITOLO I
INTERVENTI INTEGRATIVI DI PREVIDENZA

Capo I
ASSISTENZA FARMACEUTICA ED ASSEGNI DI MATERNITA'

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nella spesa che le casse mutue provinciali di malattia, operanti nel territorio regionale, sostengono per gli appartenenti alle categorie dei coltivatori diretti, degli esercenti attività commerciali e degli artigiani, aventi titolo all'assistenza malattia in forza della normativa statale vigente, al fine di:

a) estendere l'assistenza farmaceutica e quella integrativa e/o facoltativa, limitatamente alle cure termali, idropiniche ed ortofoniche, alla fornitura di occhiali, di protesi acustiche, dentarie e ortopediche nonché a presidi terapeutici, a favore dei titolari di pensione, anche se iscritti come unità attive presso le competenti casse mutue, nonchè a favore dei rispettivi familiari conviventi ed a carico iscritti presso tali casse;

b) estendere l'assistenza farmaceutica a favore delle unità attive, iscritte come tali presso le competenti casse mutue, nonché a favore dei rispettivi familiari conviventi ed a carico, iscritti presso dette casse;

c) corrispondere alle coltivatrici dirette, iscritte come unità attive negli appositi elenchi ai fini dell'assicurazione di malattia l'assegno integrativo regionale di L. 80.000 in caso di parto, o di aborto spontaneo o terapeutico.

Il concorso regionale per gli scopi previsti dalle lettere *a*) e *b*) è limitato, per quanto concerne l'assistenza farmaceutica, ai medicinali prescritti dal prontuario INAM ed è subordinato alla condizione che ai beneficiari l'assistenza farmaceutica, l'assistenza integrativa e/o facoltativa non spetti in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia o per altro titolo.

L'assegno integrativo di cui alla lettera *c*) è corrisposto in unica soluzione su domanda della lavoratrice interessata, da presentarsi alla cassa mutua coltivatori diretti presso cui la richiedente è iscritta ai fini dell'assicurazione malattia entro novanta giorni dal parto, corredata dal certificato di nascita del bambino o del certificato medico attestante l'avvenuto parto o l'avvenuto aborto spontaneo o terapeutico.

Art. 3.

Gli interventi di cui alle lettere *a*) e *b*) previsti dall'art. 2 sono disposti annualmente ed in via anticipata con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro, assistenza sociale ed emigrazione, in proporzione al numero degli assistibili iscritti presso le rispettive casse mutue provinciali di malattia.

La misura del concorso regionale non potrà superare lo ammontare della spesa effettivamente sostenuta dalle casse mutue di malattia per gli stessi interventi con le somme percepite nell'anno precedente.

Gli interventi di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 sono disposti contestualmente alle anticipazioni previste dal primo comma del presente articolo, sulla scorta degli assegni erogati, nell'anno precedente.

Art. 4.

Le casse mutue provinciali di malattia hanno l'obbligo di presentare, entro il termine perentorio del 31 marzo, allo assessorato del lavoro, assistenza sociale ed emigrazione, a titolo di rendiconto, il prospetto delle assistenze erogate, specificandone il tipo, corredato di una dichiarazione del legale rappresentante della cassa mutua, attestante che nei confronti dei beneficiari non ricorreva alcuna delle condizioni preclusive previste dall'art. 2.

Alla presentazione del rendiconto sarà provveduto all'eventuale conguaglio tra i contributi assegnati e le spese effettivamente sostenute per l'erogazione degli assegni di cui alla lettera *c*) dell'art. 2.

Art. 5.

Il concorso regionale per gli interventi di cui all'art. 2, lettere *a*) e *b*) non potrà superare l'80 % delle spese risultanti dai rendiconti presentati dalle casse mutue di malattia per l'anno precedente. Le eventuali somme non utilizzate dalle casse mutue per l'esercizio 1975 potranno essere scomputate nelle assegnazioni da effettuarsi per l'anno 1976 e quelle non utilizzate in tale anno potranno essere scomputate nell'assegnazione da effettuarsi per l'anno seguente.

Capo II
ASSISTENZA SANITARIA A FAVORE DEGLI INVALIDI DI GUERRA E PER SERVIZIO, LORO FAMILIARI, ORFANI DI GUERRA ED ALTRI

Art. 6.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad estendere nell'ambito del suo territorio l'assistenza sanitaria per tutte le infermità e con le stesse modalità previste dalla legge 3 aprile 1958, n. 469 e del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, esclusa quella ospedaliera, disciplinata dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, a favore:

a) degli invalidi di guerra pensionati dalla seconda all'ottava categoria e dei rispettivi familiari conviventi ed a carico;

b) dei figli maggiorenni, parzialmente inabili, con una perdita della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo, degli invalidi di guerra e per servizio, pensionati dalla prima all'ottava categoria, che risultino conviventi ed a carico dei genitori;

c) degli orfani di guerra, minori od inabili, delle vedove e degli orfani minori od inabili di invalidi di guerra non aventi titolo all'assistenza prevista dalla legge 20 ottobre 1971, n. 944;

d) degli invalidi di guerra e degli invalidi per causa di servizio, proposti per la concessione di un trattamento di pensione o di assegno rinnovabile, per infermità che risulti riconosciuta dipendente da causa di servizio o fatto di guerra, e dei rispettivi familiari, conviventi ed a carico.

I figli degli invalidi di cui alle lettere *a*) e *d*) e gli orfani non inabili di cui alla lettera *c*), hanno diritto all'assistenza prevista dal presente articolo fino al compimento del ventunesimo anno di età, ed, in caso di iscrizione ad università, non oltre il 28° anno di età.

Art. 7.

S'intendono esclusi dall'assistenza indicata nell'articolo che precede:

1) coloro che non risiedono stabilmente nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia all'atto della domanda di assistenza da almeno un anno;

2) gli occupati e coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano diritto all'assistenza a carico di enti mutui assicurativi;

3) i soggetti che risultino titolari presso i competenti uffici finanziari di un reddito complessivo superiore a L. 2.500.000.

Art. 8.

L'assistenza di cui al presente capo è effettuata a decorrere dal 1° gennaio 1975 dalle direzioni provinciali dell'O.N.I.G. operanti nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Le modalità di tale assistenza, i controlli sanitari ed amministrativi nonchè tutte le altre condizioni per l'erogazione delle prestazioni sono quelli previsti dal regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, e dalla legge 3 aprile 1958, n. 469.

E' fatto obbligo all'O.N.I.G. di richiedere all'E.N.P.A.S., per quanto concerne le spese sostenute per l'assistenza agli invalidi per servizio di cui alla lettera *d*) dell'art. 6, il rimborso delle stesse, nei limiti fissati dalle disposizioni vigenti in proposito.

Art. 9.

L'amministrazione regionale verserà alle sedi provinciali dell'O.N.I.G. operanti nell'ambito regionale le somme necessarie a garantire l'assistenza sanitaria di cui trattasi. Detto versamento avverrà per il tramite della sede provinciale dell'O.N.I.G. di Udine.

Art. 10.

La direzione provinciale dell'O.N.I.G. di Udine, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenterà all'assessorato regionale del lavoro, assistenza sociale ed emigrazione il rendiconto dell'assistenza prestata ai sensi del presente capo nelle quattro circoscrizioni provinciali di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine, nel corso dell'anno precedente, nonché il bilancio preventivo relativo all'assistenza da erogare per l'anno in corso.

Il bilancio consuntivo dovrà essere corredato dei documenti giustificativi delle spese e quello preventivo da una relazione comprovante la fondatezza delle previsioni.

Capo III

PROVVIDENZE PER I LAVORATORI AGRICOLI E PESCATORI IN CASO DI MALATTIA O DI INFORTUNIO

Art. 11.

Ai lavoratori agricoli (salariati fissi, obbligati, avventizi permanenti, abituali, occasionali, eccezionali, speciali e compartecipanti) dipendenti da aziende agricole della Regione, è concessa, in caso di malattia, un'indennità giornaliera di L. 1000, integrativa di quella loro corrisposta dall'I.N.A.M. ai sensi delle assicurazioni sociali obbligatorie.

L'indennità di cui sopra è corrisposta anche ai pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, operanti nell'ambito regionale, per il tramite dell'I.N.A.M., limitatamente alle malattie che comportano incapacità lavorativa.

Ai lavoratori, di cui ai precedenti capoversi, è concessa, in caso di infortunio sul lavoro, un'indennità giornaliera di lire 1000 integrativa di quella loro corrisposta dall'I.N.A.I.L. ai sensi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro

Art. 12.

L'indennità integrativa di cui all'articolo precedente è corrisposta tramite le sedi provinciali dell'I.N.A.M. e dell'I.N.A.I.L. operanti nel territorio regionale, agli aventi diritto, contemporaneamente all'erogazione delle indennità di malattia o di infortunio previste dalla legislazione nazionale nel caso dei lavoratori agricoli. Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, l'indennità stessa viene erogata dall'I.N.A.M. o dall'I.N.A.I.L. al termine del periodo di malattia o di infortunio. Essa non compete ai lavoratori che fruiscono della indennità di malattia o di infortunio in altri settori.

Art. 13.

Per gli scopi di cui all'art. 11, l'amministrazione regionale corrisponderà alle sedi provinciali dell'I.N.A.M. e dell'I.N.A.I.L., operanti nell'ambito regionale, contributi annui in proporzione al numero delle giornate di malattia o di infortunio indennizzate dagli istituti medesimi nell'anno precedente, in ogni provincia della Regione.

Art. 14.

E' fatto obbligo alle sedi provinciali dell'I.N.A.M. e dell'I.N.A.I.L. di trasmettere all'assessorato del lavoro, assistenza sociale ed emigrazione, entro il mese di febbraio, l'elenco nominativo dei lavoratori agricoli e dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che hanno beneficiato nell'anno precedente delle provvidenze previste dal presente capo, con a fianco di ciascuno indicati il numero delle giornate di indennità integrativa erogata ed il relativo importo complessivo corrisposto.

Al termine di ogni esercizio finanziario sarà provveduto all'eventuale conguaglio fra i contributi assegnati e le spese effettivamente sostenute.

Art. 15.

A copertura degli oneri relativi al servizio di erogazione dell'assegno regionale previsto dal presente capo è dovuto alle sedi provinciali dell'I.N.A.M. e dell'I.N.A.I.L. del Friuli-Venezia Giulia un compenso pari al 6% delle somme da esse erogate.

Le eventuali somme non utilizzate nell'esercizio 1975 potranno essere scomputate nelle assegnazioni da effettuarsi per l'anno 1976 e quelle non utilizzate in tale anno potranno essere scomputate nell'assegnazione da effettuarsi per l'anno seguente.

Capo IV

PROVVIDENZE PER I COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO E DI MALATTIA PROFESSIONALE

Art. 16.

E' concessa, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, un'indennità giornaliera di lire 1500 ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni, loro mogli e figli, anche naturali e adottivi, e soci di cooperative agricole, indicati nell'art. 205 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, senza limiti di età, residenti nel Friuli-Venezia Giulia, che prestino opera manuale abituale nelle rispettive aziende, con esclusione dei casi di infortunio previsti dall'art. 209 del decreto medesimo.

Detta indennità è corrisposta per ogni giornata di inabilità temporanea assoluta e non compete ai lavoratori che fruiscono dell'indennità di infortunio o di malattia professionale in altri settori.

Art 17.

Per gli scopi di cui all'articolo precedente l'amministrazione regionale corrisponderà alle sedi provinciali dell'I.N.A.I.L., operanti nell'ambito regionale, contributi annui in proporzione al numero delle giornate di inabilità temporanea assoluta per infortunio o per malattia professionale assistite dall'istituto medesimo, nell'anno precedente in ogni provincia della Regione.

Art. 18.

E' fatto obbligo alle sedi provinciali dell'I.N.A.I.L. di trasmettere all'assessorato del lavoro, assistenza sociale ed emigrazione, entro il mese di febbraio, l'elenco nominativo dei lavoratori di cui all'art. 16, che hanno beneficiato nell'anno precedente delle provvidenze previste dalla presente legge con a fianco di ognuno indicato il numero delle giornate di indennità regionale erogate ed il relativo importo complessivo corrisposto.

Al termine di ogni esercizio finanziario sarà provveduto all'eventuale conguaglio fra i contributi assegnati e le spese effettivamente sostenute.

Art. 19.

A copertura degli oneri relativi al servizio di erogazione dell'assegno regionale previsto dal presente capo è dovuto alle sedi provinciali dell'I.N.A.I.L. del Friuli-Venezia Giulia un compenso pari al 6% delle somme da esse erogate.

Art. 20.

Le norme che precedono cesseranno d'avere efficacia con l'entrata in vigore di leggi dello Stato che contemplino l'erogazione di provvidenze di entità pari o superiore a quelle previste nel presente titolo.

TITOLO II
INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE

Capo I
ASSEGNI INTEGRATIVI A FAVORE DEI SORDOMUTI CIECHI ED INVALIDI CIVILI

Art. 21.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

a) agli invalidi civili, residenti nella Regione da almeno 2 anni e che beneficiano della pensione di inabilità o dell'assegno mensile o della pensione sociale di cui agli articoli 12, 13 e 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, un assegno integrativo mensile non reversibile nella misura di L. 10.000 (diecimila);

b) ai ciechi civili, residenti nella Regione da almeno 2 anni e che beneficiano della pensione statale prevista dalla legge 10 febbraio 1962, n. 66, o dell'assegno vitalizio di cui all'art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 632, e loro successive modificazioni ed integrazioni, un assegno integrativo mensile non reversibile nella misura di L. 12.000 (dodicimila) a favore dei ciechi civili assoluti e di L. 10.000 (diecimila) a favore dei ciechi civili che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo e dei ciechi civili che fruiscono dell'assegno vitalizio a norma dell'art. 19 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) ai sordomuti, residenti nella Regione da almeno 2 anni e che fruiscono dell'assegno mensile di assistenza ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, un assegno integrativo mensile non reversibile nella misura di L. 10.000 (diecimila).

Agli assistiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo viene corrisposta una tredicesima mensilità di pari importo.

Qualora l'assegno integrativo abbia cominciato a decorrere o sia cessato nel corso dell'anno, la tredicesima mensilità verrà corrisposta proporzionalmente al numero delle mensilità attribuite nell'anno.

Art. 22.

L'erogazione dell'assegno integrativo regionale avviene tramite il comune di residenza, al quale gli interessati dovranno presentare la domanda.

L'assegno integrativo avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda al comune.

Art. 23.

L'assegno integrativo regionale è concesso con deliberazione della giunta comunale, previo accertamento del possesso da parte del richiedente, dei requisiti prescritti dall'art. 21.

Art. 24.

Il comune provvederà bimestralmente ed in forma posticipata al pagamento dell'assegno integrativo, previo accertamento d'ufficio del persistere delle condizioni di cui all'art. 21.

Art. 25.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro, assistenza sociale ed emigrazione, ripartisce ed assegna annualmente ai comuni i fondi necessari per l'erogazione degli assegni integrativi previsti dalla presente legge.

L'assegnazione dei fondi è disposta con decreto dell'assessore al lavoro, assitenza sociale ed emigrazione.

Art. 26.

I comuni dovranno presentare all'assessorato del lavoro, assistenza sociale ed emigrazione la richiesta di fabbisogno della spesa entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Inoltre, entro il mese di marzo di ogni anno i comuni trasmetteranno l'elenco dei beneficiari degli assegni integrativi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 21 con l'indicazione dell'ammontare relativo.

Per l'anno 1975 l'accreditamento dei fondi ai comuni sarà effettuato sulla base delle somme erogate nell'anno 1973.

Art. 27.

La revoca o la sospensione della pensione o dell'assegno statale, per qualsiasi causa, determina l'immediata revoca o sospensione dell assegno integrativo regionale.

Agli assistiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 21 beneficiari di assegni integrativi mensili concessi ai sensi delle leggi regionali 14 agosto 1969, n. 28 e 17 agosto 1971, n. 37, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà corrisposto l'assegno di cui al presente capo con decorrenza dal 1° gennaio 1975 senza obbligo per gli stessi della presentazione della domanda di cui all'art. 22.

Per i fini di cui trattasi gli enti comunali di assistenza trasmetteranno ai comuni competenti gli elenchi dei beneficiari dell'assegno integrativo per l'anno 1974 tuttora in possesso dei requisiti richiesti.

Capo II
ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI ED INABILI

Art. 28.

L'amministrazione regionale, al fine di consentire una valida scelta alternativa al ricovero in ambienti comunitari, quando si verifichi per le persone anziane nonché per gli inabili carenza di assistenza familiare, concorre nelle spese sostenute dai comuni o dai loro consorzi per l'assistenza domiciliare.

Per assistenza domiciliare s'intende l'attività prestata da collaboratrici familiari e da altro personale di assistenza sociale e sanitaria al domicilio dell'assistito.

Art. 29.

Gli enti interessati, per essere ammessi a contributo, dovranno presentare all'assessorato del lavoro, assistenza sociale ed emigrazione, entro il 31 marzo di ciascun anno, domanda corredata da deliberazione del competente organo da cui risulti:

a) il tipo del servizio;

b) il numero dei beneficiari;

c) il numero e la qualifica del personale addetto;

d) il preventivo di spesa.

Art. 30.

Sulla scorta degli elementi di cui al precedente articolo, la giunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro, assistenza sociale ed emigrazione, ripartisce annualmente i contributi.

I contributi sono erogati con decreto dell'assessore al lavoro, assistenza sociale ed emigrazione.

Il contributo regionale non potrà comunque superare l'importo di L. 120.000 per ogni persona assistita.

Art. 31.

Entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello dell'avvenuta erogazione gli enti beneficiari dovranno trasmettere all'assessorato del lavoro, assistenza sociale ed emigrazione, a titolo di rendiconto, la deliberazione del competente organo con cui si approva il conto finale della spesa sostenuta con il contributo regionale, corredandola di una relazione sull'attività svolta.

TITOLO III
INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 32.

L'amministrazione regionale è autorizzata a disporre interventi integrativi straordinari a favore dei lavoratori che si trovino in condizioni di bisogno per riduzione, sospensione o cessazione di salari o stipendi, determinate da difficoltà aziendali in dipendenza di eventi calamitosi o di fallimento o di altre gravi situazioni di crisi nell'attività dell'azienda cui essi appartengono.

Art. 33.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a disporre interventi straordinari, anche se integrativi di quelli statali, a favore dei lavoratori emigrati, già residenti nella Regione, che rientrino nel territorio regionale e si trovino in condizioni di bisogno a seguito di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero.

Gli interventi di cui al precedente comma sono subordinati alla condizione che il rientro nel territorio regionale sia intervenuto entro il termine di centottanta giorni dalla data di licenziamento o dalla fine del contratto di lavoro stagionale e sempre che il rientro stesso risulti in data successiva al 1° dicembre 1974. Il lavoratore rimpatriato dovrà produrre al comune di residenza apposita dichiarazione attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all'estero ovvero dalla competente autorità consolare italiana, nonchè una dichiarazione comprovante un'anzianità di iscrizione nelle liste dei disoccupati dell'ufficio di collocamento del luogo di residenza non inferiore a giorni sessanta.

Art. 34.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 32 l'amministrazione regionale assegna, in via straordinaria, speciali sovvenzioni ai comuni nel cui territorio è situata l'azienda.

Per ottenere le sovvenzioni di cui al comma precedente i comuni dovranno produrre apposita istanza all'assessorato del lavoro, assistenza sociale ed emigrazione corredata da apposita delibera e dall'elenco nominativo dei lavoratori destinatari delle provvidenze regionali.

Le sovvenzioni sono deliberate dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro, assistenza sociale ed emigrazione e sono erogate con decreto dell'assessore medesimo.

Art. 35.

La ripartizione delle sovvenzioni tra i lavoratori interessati di cui all'art. 32 è eseguita dall'amministrazione comunale d'intesa con le organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative dei lavoratori e con i rappresentanti dei lavoratori dell'azienda in cui la situazione di crisi si è verificata.

Art. 36.

E' fatto obbligo al comune di trasmettere all'assessorato del lavoro, assistenza sociale ed emigrazione, a titolo di rendiconto, entro il termine indicato nel decreto di erogazione, il solo elenco delle persone assistite con la sovvenzione ricevuta.

Art. 37.

Gli interventi di cui all'art. 33 sono disposti dall'assessore al lavoro, assistenza sociale ed emigrazione, su conforme deliberazione della giunta regionale, a favore del lavoratore rimpatriato per il tramite del comune nel cui territorio il lavoratore medesimo fissa la propria residenza, dietro presentazione di istanza del sindaco, corredata da apposita delibera

Art. 38.

Gli interventi straordinari previsti dal presente titolo non operano nei confronti di coloro che fruiscono di particolari trattamenti regolati da leggi nazionali concernenti la garanzia del salario.

NORME FINALI E FINANZIARIE

Art. 39.

Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le leggi regionali 25 marzo 1971, n. 10, 25 marzo 1971, n. 11, 27 febbraio 1973, n. 14, 14 agosto 1969, n. 28, 17 agosto 1971, n. 37, 17 maggio 1973, n. 46, 24 agosto 1971, n. 41, 3 agosto 1974, n. 36, 7 gennaio 1972, n. 3, titolo II, e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonchè la legge regionale 24 marzo 1971, n. 9.

Tuttavia per gli stanziamenti già impegnati o ancora da impegnare alla data dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi delle disposizioni di cui al comma precedente, continua ad operare la normativa prevista dalle medesime disposizioni.

Art. 40.

Nell'osservanza delle decorrenze stabilite dalla presente legge, restano validi i provvedimenti, compresi gli atti convenzionali, posti in essere per la concessione dei benefici previsti dalle disposizioni di cui all'art. 39 che, all'entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora avuto esecuzione o l'hanno avuta successivamente al 1° gennaio 1975.

Sono considerate valide le domande presentate ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 39 successivamente al 1° gennaio 1975 ma prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 41.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976, la spesa complessiva di L. 3.115.000.000, di cui lire 1.315 milioni per il titolo I, lire 1.600 milioni per il titolo II e lire 200 milioni per il titolo III.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, al titolo I, sezione IV, rubrica n. 10, categoria IV, sono istituiti i seguenti capitoli:

cap. 1574 con la denominazione: « Interventi integrativi di provvidenza per l'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, commercianti ed artigiani, pensionati e non; per gli assegni parto alle coltivatrici dirette; per provvidenze ai lavoratori agricoli e pescatori per malattia ed infortunio; per gli infortuni e le malattie professionali di coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per l'assistenza sanitaria di invalidi di guerra » e con lo stanziamento di lire 1.315 milioni;

cap. 1575 con la denominazione: « Assegni integrativi a favore dei sordomuti, dei ciechi e degli invalidi civili e concorso nelle spese per l'assistenza domiciliare degli anziani ed invalidi » e con lo stanziamento di lire 1.600 milioni;

cap. 1576 con la denominazione: « Interventi assistenziali a favore di lavoratori in particolari condizioni di bisogno » e con lo stanziamento di lire 200 milioni.

Al complessivo onere di lire 3.115 milioni, si provvede:

per lire 2.075 milioni mediante prelevamento dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 (rubrica n. 10 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio medesimo);

per lire 200 milioni mediante storno di pari importo dal cap. 2603, fondo per le spese obbligatorie e d'ordine, dello stesso stato di previsione;

per lire 840 milioni mediante storno di lire 180 milioni dal cap. 1565, di lire 600 milioni dal cap. 1571, di lire 30 milioni dal cap. 1572 e di lire 30 milioni dal cap. 2452 del medesimo stato di previsione.

La spesa autorizzata dal primo comma del presente articolo fa carico per l'esercizio 1975 rispettivamente ai sopracitati capitoli 1574, 1575 e 1576, e quella relativa all'esercizio 1976 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale di detto esercizio.

Gli stanziamenti eventualmente non impegnati nell'esercizio finanziario 1975 potranno essere utilizzati nell'esercizio successivo.

Art. 42.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1° gennaio 1975.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 27 giugno 1975

COMELLI

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1975, n. 44.

Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni: « Istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e provvidenze a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie ».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 3 *luglio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dalla legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, la spesa complessiva di lire 432 milioni per gli interventi di cui agli articoli 6, 7, 11 e 13 e di lire 28 milioni per gli interventi di cui agli articoli 16 e 17 della stessa legge regionale.

Art. 2.

All'art. 6 della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, dopo la lettera *e)* viene aggiunta la seguente lettera:

«*f)* rimborso delle spese di assistenza medico-generica, specialistica e farmaceutica, sulla base del prontuario INAM e delle convenzioni mediche col medesimo Istituto, fino al 90 %, e per un periodo massimo di centottanta giorni, ai lavoratori disoccupati che rientrino in territorio regionale a causa di licenziamenti o di mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero, quando per legge, o per altro titolo, tali spese non debbono essere assunte da altri enti o istituzioni».

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, al titolo I, sezione IV, rubrica n. 10, sono istituiti i seguenti capitoli:

alla categoria III:

il cap. 1503 con la denominazione: «Spese per la redazione, la stampa e la diffusione di articoli, notiziari ed altre pubblicazioni, che si propongono lo scopo di favorire e di rinsaldare i rapporti dei lavoratori emigrati con la terra di origine, nonchè spese per assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative di carattere sociale a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie» e con lo stanziamento di lire 28 milioni;

alla categoria IV:

il cap. 1573 con la denominazione: «Interventi a favore dei lavoratori emigrati e loro familiari nelle forme previste dagli articoli 6, 7, 11 e 13 della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni» e con lo stanziamento di lire 432 milioni.

A fronte dell'onere complessivo di lire 460 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 (rubrica n. 10 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 432 milioni e di 28 milioni autorizzata con il precedente art. 1 fa carico rispettivamente ai sopracitati capitoli 1573 e 1503.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 27 giugno 1975

COMELLI

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1975, n. 45.

Interventi straordinari per la realizzazione ed il completamento di opere pubbliche di competenza degli enti locali nei settori igienico-sanitario, dell'edilizia scolastica, assistenziale e per le calamità naturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 3 *luglio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a province, comuni, consorzi fra enti locali, istituzioni ed altri enti pubblici contributi fino al cento per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione nonchè per il completamento di opere pubbliche, di programmi o di lotti conclusivi delle medesime, di competenza degli enti stessi, nei settori igienico-sanitario, dell'edilizia scolastica e assistenziale.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, d'intesa con gli assessori competenti per materia, delibera il programma delle opere da realizzare, con priorità per le opere più urgenti che siano immediatamente eseguibili.

I piani di riparto di cui ai commi precedenti saranno comunicati alla competente commissione del consiglio regionale.

L'assessore regionale ai lavori pubblici è altresì autorizzato, ai sensi della legge regionale 6 luglio 1966, n. 12, ad utilizzare parte dello stanziamento di cui al primo comma dello articolo seguente, per il finanziamento e l'integrazione della spesa derivante dagli interventi conseguenti a calamità naturali.

Art. 2.

Per le finalità di cui al precedente art. 1 è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 6 miliardi.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, al titolo II, sezione IV, rubrica n. 9, categoria XI, è istituito il cap. 5813 con la denominazione: «Interventi straordinari per la realizzazione ed il completamento di opere pubbliche di competenza degli enti locali nei settori igienico-sanitario, dell'edilizia scolastica, assistenziale e per le calamità naturali» e con lo stanziamento di lire 6 miliardi cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 (rubrica n. 9 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 6 miliardi autorizzata dal primo comma del presente articolo fa carico al sopracitato cap. 5813.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 27 giugno 1975

COMELLI

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1975, n. 46.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, concernente «Disciplina regionale in materia di edilizia abitativa».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 3 *luglio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è sostituito dal seguente:

«Alla concessione dei contributi regionali per l'attuazione del piano decennale nonchè di qualsiasi altra iniziativa finanziaria in favore dell'edilizia residenziale pubblica, procede l'assessore regionale ai lavori pubblici, con provvedimenti cumulativi riferiti a programmi d'intervento».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è sostituito dal seguente:

«Per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica, la Regione si avvale, ai sensi delle norme legislative in materia ed in conformità alle risultanze del piano, degli istituti autonomi per le case popolari e del loro consorzio regionale, delle cooperative edilizie previste dal secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18, e loro consorzi e di cooperative di produzione e lavoro, nonchè per i fondi eventualmente eccedenti la capacità di spesa dei predetti enti e attraverso apposite convenzioni, di imprese e loro consorzi con preferenza, nell'ordine, per le imprese a partecipazione pubblica e per i consorzi di piccole e medie imprese private».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è sostituito dal seguente:

«I mutui contratti dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa per la costruzione di alloggi su aree concesse con diritto di superficie, fruenti di contributo regionale, sono garantiti da ipoteca di primo grado e possono usufruire della garanzia integrativa della Regione per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi».

Art. 4.

All'art. 8 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, sono aggiunti i seguenti commi:

« Ai fini di cui al punto *f*) del comma precedente, i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono sostituiti da due funzionari designati rispettivamente dall'assessore regionale ai lavori pubblici e dall'assessore regionale al lavoro, alla assistenza sociale e all'emigrazione.

Il collegio dei sindaci è composto da tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, nominati con decreto del presidente della giunta regionale previa deliberazione della giunta stessa, scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti».

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18, come sostituito dall'art. 20, primo comma, della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è abrogato.

Art. 6.

L'art. 22 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è sostituito dal seguente:

« Art. 22. — In deroga alle disposizioni contenute negli articoli 12, 15 e 17-*ter* della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificata ed integrata con legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, la commissione di cui all'articolo precedente esercita le attribuzioni di pertinenza degli organi tecnici regionali, limitatamente ai progetti di edilizia residenziale pubblica, convenzionata ed a quelli posti in essere dalle cooperative edilizie, a totale carico, con il concorso o con il contributo dello Stato o della Regione.

I progetti di cui al comma precedente, con esclusione di quelli di edilizia convenzionata, sono approvati dal consiglio di amministrazione degli istituti autonomi per le case popolari.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano per l'esame tecnico e l'approvazione dei progetti relativi ad opere da eseguirsi dalla Regione ».

Art. 7.

La disposizione di cui all'art. 31, terzo comma, della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, non si applica, limitatamente alle domande già presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, quando le dichiarazioni di abitabilità siano state rese nel periodo intercorrente tra il 10 gennaio 1974 e la data di entrata in vigore della citata legge.

Non costituisce inoltre motivo di esclusione dal beneficio del contributo il fatto di aver acquistato l'alloggio prima della presentazione della domanda, purchè il relativo contratto sia stato stipulato nel periodo compreso tra la data della pubblicazione della legge e quella della sua entrata in vigore.

Art. 8.

All'art. 35 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, sono aggiunte le parole « per alloggio ».

Art. 9.

L'ultimo comma dell'art 37 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è sostituito dal seguente:

« Nel computo dei sei mesi di cui al comma precedente non si tiene conto del periodo compreso tra il 10 gennaio 1974 e la data di entrata in vigore della presente legge ».

Art. 10.

L'art. 41 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è sostituito dal seguente:

« Art. 41. — In deroga a quanto previsto dal successivo art. 50, gli emigranti, o i loro coniugi non legalmente separati, che abbiano già presentato domanda di contributo ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, senza che la stessa sia stata accolta in via provvisoria ai sensi dell'art. 7 di detta legge, possono, entro il 31 dicembre 1975, chiedere che alla determinazione dell'importo del contributo si proceda secondo quanto previsto dal precedente art. 38 ».

Art. 11.

In via di interpretazione autentica della norma contenuta nell'art. 46 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, il direttore provinciale dei lavori pubblici procede pure all'impegno, alla liquidazione e all'ordinazione della relativa spesa.

Art. 12.

In via di interpretazione autentica della norma contenuta nell'art. 51 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, il direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio esercita tutte le attribuzioni già spettanti all'assessore ai lavori pubblici ed alla commissione di cui all'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, ai fini dell'evasione delle domande di contributo presentate in base alla legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, ivi compresi l'impegno, la liquidazione ed ordinazione della spesa.

Art. 13.

A modifica di quanto disposto dagli articoli 12, primo comma, e 68 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, il limite di impegno di lire 67,39 milioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 14 della legge regionale 6 marzo 1973, n 18, è destinato:

per lire 30 milioni, per gli interventi di cui al primo comma dell'art. 11 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48;

per lire 23,8 milioni ad integrazione del limite d'impegno di cui alla lettera *a*) dell'art. 14 della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18;

per lire 13,59 milioni ad integrazione del limite d'impegno di cui alla lettera *d*) del medesimo art. 14.

Lo stanziamento del cap. 7801 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 viene elevato, di conseguenza, da lire 947,20 milioni a lire 971 milioni mediante storno di lire 23,8 milioni dal capitolo 7804 del medesimo stato di previsione, il cui stanziamento viene ridotto a lire 42,12 milioni.

Art. 14.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi agli enti di cui al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, per le finalità e secondo quanto previsto dall'art. 18 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, e successive modifiche e integrazioni, entro i limiti delle effettive assegnazioni effettuate a tale titolo dallo Stato.

Art. 15.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 è istituito, al titolo II, categoria X, rubrica n. 1, il cap. 431 con la denominazione: « Acquisizione dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi del combinato disposto degli articoli 70 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e 18 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, e successive modifiche ed integrazioni » e con lo stanziamento di lire 190 milioni.

Detto stanziamento potrà variare in aumento a seguito di ulteriori assegnazioni di fondi da parte dello Stato ai sensi della predetta norma, e per la relativa iscrizione nel bilancio regionale sarà seguita la procedura prevista dagli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 marzo 1975, n. 15, di approvazione del bilancio regionale per l'esercizio 1975 e corrispondenti degli esercizi successivi.

Art. 16.

Per le finalità previste dall'art. 14 della presente legge, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1975, un limite di impegno di lire 190 milioni.

Le annualità conseguenti al limite di impegno autorizzato col precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 190 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 2004.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, al titolo II, fondi statali, sezione III, rubrica n 2, presidenza giunta regionale, categoria XI, è istituito il cap 7809 con la denominazione: « Contributi annui costanti agli enti di cui al primo comma del-

l'art. 5 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, per le finalità e secondo quanto previsto dall'art. 18 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, numero 247, e successive modificazioni ed integrazioni» e con lo stanziamento di lire 190 milioni cui si provvede mediante utilizzazione del limite di impegno di pari importo relativo allo stanziamento di cui all'art. 15 della presente legge.

L'onere di lire 190 milioni, relativo all'annualità autorizzata per l'esercizio 1975, fa carico al sopracitato cap. 7809 e quello di pari importo conseguente alle singole annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 2004, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 17.

Per la copertura contributiva delle domande di cui allo art. 50, secondo comma, della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1975, l'ulteriore limite d'impegno di lire 200 milioni.

Le annualità conseguenti al limite d'impegno autorizzato col precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1994.

L'onere di lire 200 milioni, relativo all'annualità dell'esercizio 1975, fa carico al cap. 5353 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio, il cui stanziamento viene elevato da lire 1.450,5 milioni a lire 1.650,5 milioni mediante prelevamento di lire 200 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stesso stato di previsione (rubrica n. 9 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 200 milioni, conseguente alle singole annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1994, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 27 giugno 1975

COMELLI

(6240)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1975, n. **25**.

Pubblicazione degli atti amministrativi della regione Puglia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione n.* 10 *del* 25 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli atti amministrativi emanati dagli organi della regione Puglia, compresi quelli per i quali le leggi dello Stato anteriori all'attuazione dell'ordinamento regionale prescrivevano la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sono pubblicati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, soltanto nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 20 marzo 1975

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1975, n. **26**.

Finanziamento delle spese di organizzazione e funzionamento del C.R.I.A.P.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione n.* 10 *del* 25 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito un fondo per il finanziamento del comitato regionale contro gli inquinamenti atmosferici per la Puglia (C.R.I.A.P.), costituito a norma della legge 13 luglio 1966, n. 615, e successivo regolamento di attuazione 15 aprile 1971, n. 322, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per il 1974 in L. 10.000.000, si farà fronte con parte delle disponibilità di cui al cap. 241 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1974.

La competenza della spesa medesima è a carico dell'esercizio finanziario in cui la presente legge sarà perfezionata.

Nello stato di previsione della spesa dei bilanci degli esercizi successivi sarà istituito apposito capitolo denominato «Fondo per il finanziamento del comitato regionale contro gli inquinamenti atmosferici per la Puglia» recante lo stanziamento di L. 10.000.000.

Eventuali incrementi del fondo medesimo saranno disposti con legge regionale.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 20 marzo 1975

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1975, n. **27**.

Norme per la corresponsione delle indennità dovute ai componenti delle commissioni di nomina regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione n.* 10 *del* 25 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al presidente ed ai componenti delle commissioni di nomina regionale è attribuita una indennità di presenza in ragione di L. 5000 per ogni giornata di seduta.

Al segretario della commissione è dovuta l'indennità in ragione di L. 5000 per ogni giornata di seduta.

L'indennità di cui ai commi precedenti non compete ai dipendenti dello Stato, della Regione e degli enti locali nei confronti dei quali, in virtù di provvedimenti legislativi, risulti applicata l'onnicomprensività del trattamento economico.

Art. 2.

Ai componenti delle commissioni che risiedono fuori del capoluogo della Regione è inoltre dovuto il trattamento di missione previsto dall'art. 3 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 23.

Ai fini dell'applicazione della predetta legge i componenti delle commissioni estranei all'amministrazione statale, regionale e degli altri enti locali sono equiparati ai coordinatori di settore in servizio presso la Regione.

E' inoltre dovuto ai componenti residenti fuori del capoluogo della Regione il rimborso spese di viaggio ai sensi del citato art. 3 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 23.

In luogo del rimborso delle spese di cui al precedente comma, ai componenti delle commissioni che facciano uso del proprio mezzo di trasporto sarà liquidata la somma di L. 40 a chilometro.

Art. 3.

Alla spesa derivante dalla applicazione della presente legge, prevista per il 1974 in L. 50.000.000, si farà fronte con le disponibilità di cui ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974:

Cap. 30. — Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso delle spese, ai componenti estranei all'amministrazione regionale (spesa obbligatoria)	L.	20.000.000
Cap. 58. — Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso di spese, ai componenti estranei all'amministrazione regionale (spesa obbligatoria)	»	2.000.000
Cap. 65. — Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso di spese, ai componenti estranei all'amministrazione regionale (spesa obbligatoria)	»	400.000
Cap. 105. — Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso di spese, ai componenti estranei all'amministrazione regionale (spesa obbligatoria)	»	5.000.000
Cap. 162. — Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso di spese, ai componenti estranei all'amministrazione regionale (spesa obbligatoria)	L.	2.000.000
Cap. 184. — Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso di spese, ai componenti estranei all'amministrazione regionale (spesa obbligatoria)	»	500.000
Cap. 197. — Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso di spese, ai componenti estranei all'amministrazione regionale (spesa obbligatoria)	»	10.000.000
Cap. 213. — Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso di spese, ai componenti estranei all'amministrazione regionale (spesa obbligatoria)	»	5.335.000
Cap. 222. — Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso di spese, ai componenti estranei all'amministrazione regionale (spesa obbligatoria)	»	600.000
Cap. 246. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	»	4.165.000
Totale . . .	L.	50.000.000

La competenza della spesa medesima è a carico dell'esercizio finanziario in cui la presente legge sarà perfezionata.

Per gli anni successivi alla spesa necessaria si provvede con stanziamenti ad apposito capitolo nei limiti previsti dal primo comma del presente articolo.

La giunta regionale è autorizzata per gli anni successivi a provvedere con propri atti deliberativi alle eventuali maggiori esigenze di spesa prelevando le somme occorrenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 24 marzo 1975

TRISORIO LIUZZI

(6232)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752470)